



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

\*\*\*\*\*

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 19/10/2007

\*\*\*\*\*

ADDI' 19/10/2007 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARAZZO	Pietro	Presidente	PICHERA	Daniele	Assessore
POMILI	Massimo	Vice			
ASTORRE	Bruno	Presidente	MANCINI	Claudio	"
BATTAGLIA	Augusto	Assessore	MICHELANGELO	Mario	"
COPPOTELLI	Anna Salome	"	NIERI	Luigi	"
COSTA	Silvia	"	RODANO	Giulia	"
DALIA	Francesco	"	TIBALDI	Alessandra	"
DE ANGELIS	Francesco	"	VALENTINI	Daniela	"
DI STEFANO	Marco	"	ZERRATI	Filiberto	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Domenico Antonio CUZZUPI

\*\*\*\*\* OMISSIS

ASSENTI: MARAZZO BATTAGLIA - DE ANGELIS MICHELANGELO - ZERRATI

DELIBERAZIONE N. 798

Oggetto:

Autorizzazione all'esercizio di una nuova cava di travertino sita in localita' "Tufano" nel territorio del Comune di Anagni (Provincia), a favore della Societa' Euro Cave Srl.



OGGETTO: "Autorizzazione all'esercizio di una nuova cava di travertino sita in località "TUFANO" nel territorio del Comune di ANAGNI (Frosinone), a favore della Società Euro Cave Srl".



LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore Piccola e Media Impresa Commercio e Artigianato;

VISTA l'istanza 21 gennaio 2002 della società Euro Cave Srl, con sede a Monterotondo, località Ficorella s.n.c., diretta ad ottenere l'autorizzazione per anni sette all'apertura di una nuova cava di travertino in località "Tufano" del territorio del Comune di Anagni (Frosinone), su terreni di cui la società ha piena disponibilità, (contratto di affitto registrato all'Ufficio del Registro di Roma in data 21 novembre 2001 al numero 10521) per una superficie complessiva di Ha 5.71.91 circa, con l'allegata documentazione di cui all'articolo 7 della L.R. 6 dicembre 2004 n. 17 e relativo regolamento di attuazione;

CONSIDERATO che l'istanza della società Euro Cave S.r.l. ha seguito l'iter dettato dalla L.R. 27/93 con l'acquisizione di tutti i pareri previsti, e che lo stesso non ha trovato soluzione per lo scioglimento del Consiglio Regionale a conclusione della VII legislatura;

VISTA la L.R. n.° 17/2004 ed in particolare gli articoli 30 e 31 che disciplinano il rilascio delle autorizzazioni di cava nuova, nelle more dell'adozione del Piano Regionale delle Attività Estrattive (P.R.A.E.);

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale n.° 474 del 18 novembre 1998, pubblicata sul BURL del 30 dicembre 1998;

VISTO il certificato di destinazione urbanistica rilasciato dall'Ufficio Tecnico del Settore Urbanistica del Comune di Anagni in data 23 aprile 2007, prot. N.° 3536, dal quale risulta che parte delle aree in disponibilità ricadono all'interno del vincolo di cui alla legge 431/85 (Rio Tufano);


CONSIDERATO che l'intervento estrattivo interessa aree distanti oltre 150 metri dal Rio Tufano, e quindi, fuori dal vincolo della legge 431/85;

VISTA la nota n.° 2951 del 27 marzo 2002 del Coordinamento Provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Frosinone, dalla quale risulta che l'area non è sottoposta a vincolo idrogeologico ex R.D. 3267/23 e non è coperta da bosco, non è stata percorsa da incendio e non è ricoperta da oliveto;

VISTA la nota n.° 446 del 30 aprile 2007 del Coordinamento Provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Frosinone, dalla quale si evince che l'area interessata dal progetto non risulta essere stata interessata da incendi;

VISTA la nota n.° 9681 del 24 giugno 2002 della Soprintendenza Archeologica per il Lazio dalla quale risulta che l'area interessata non è vincolata e priva di presenze archeologiche visibili;

VISTO il parere favorevole espresso da parte della Direzione Regionale Territorio e Urbanistica con nota n.° 127472/05 del 13 gennaio 2006, con prescrizioni;



VISTA la pronuncia di Verifica ex art. 10 del D.P.R. 12 aprile 1996 espressa dalla Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile Area Valutazione di Impatto Ambientale con nota protocollo n.° AM/015594 del 27 maggio 2002, che esclude l'opera dal procedimento di V.I.A. indicando delle prescrizioni;



TENUTO CONTO del parere espresso dal Dipartimento Economico e Occupazionale Direzione Regionale Attività Produttive della Regione Lazio, prot. n.° 11813 del 6 febbraio 2004, che definisce l'importo della polizza fidejussoria, prevista dal Comune nello schema di convenzione, stabilendo un deposito cauzionale di euro 565.680,00 (euro cinquecentosessantacinquemila-seicentottanta/00) a garanzia delle opere di ripristino ambientale di ciascuno dei due lotti di coltivazione in cui è suddivisa l'area di cava;

CONSIDERATO che sulla base di oggettive valutazioni, così come previsto dagli articoli 30 e 31 della L.R. n. 17/2004, sussiste, il preminente interesse socio economico sovracomunale all'apertura della nuova cava, espresso dalla Direzione Regionale Attività Produttive con relazione in data 19 giugno 2003;

CONSIDERATO che l'istanza 21 gennaio 2002, con tutti gli allegati di rito, ha ottenuto il parere favorevole della Commissione Regionale Consultiva per le attività estrattive nella seduta n.° 14 del 20 giugno 2003 e che la stessa ha espresso giudizio positivo alla realizzazione del progetto;

VISTO il verbale della Conferenza di Servizi, tenutasi in data 26 ottobre 2006 presso l'Assessorato Regionale Piccola e Media Impresa Commercio e Artigianato;

VISTA l'analisi territoriale 04.12.2006 redatta dal Perito Demaniale Prof. Dr. Agr. Massimo Saperi dalla quale risulta che i terreni interessati dall'attività estrattiva non sono gravati da usi civici;

CONSIDERATO che il responsabile del procedimento con nota del 12 marzo 2007 ha dichiarato conclusa positivamente la Conferenza dei Servizi;

*WR* VISTO il parere vincolante positivo espresso dalla V Commissione Consiliare Permanente Ambiente e Cooperazione tra i Popoli e della X Commissione Consiliare Permanente Piccola e Media Impresa Commercio e Artigianato, nella seduta congiunta del ..... rispettivamente, *nella seduta del 09.10.2007 e nella seduta del 06.06.2007;* *lu*  
ESPERITA la Procedura di Concertazione con le parti sociali:

All'unanimità

DELIBERA

1. La Società Euro Cave Srl, con sede a Monterotondo (Roma), località Ficorella s.n.c., è autorizzata, ai fini della L.R. n.° 17/2004 ad esercire per anni sette la cava di travertino in località "Tufano" del territorio del Comune di Anagni (Frosinone), sui terreni di cui in premessa e dei quali ha piena disponibilità ai fini estrattivi (foglio 66 particella 127, 186 189) per una superficie complessiva di ha 5.71.91 circa.
2. Prima di iniziare i lavori di scavo, la Euro Cave Srl dovrà:
  - a) comunicare, con congruo anticipo (almeno 15 giorni), la data di inizio dei lavori alla



Soprintendenza Archeologica per il Lazio per consentire eventuali indagini preventive;

- b) sottoscrivere la predisposta convenzione con il Comune di Anagni (Frosinone), dopo aver costituito a favore dello stesso una polizza fidejussoria di cui alle premesse, a garanzia del recupero ambientale a termine dei lavori di scavo così come previsto dall'art. 14 della L.R. 17/2004. Tale polizza fidejussoria dovrà essere opportunamente aggiornata dal Comune di Anagni secondo il Prezziario Regionale assunto come base di calcolo per la determinazione dell'importo della polizza vigente alla data dell'autorizzazione;
- c) trasmettere copia della citata convenzione e della polizza fidejussoria sottoscritta, all'Ispettorato Regionale di Polizia Mineraria presso la Direzione Regionale Attività Produttive (Roma - via Rosa Raimondi Garibaldi n.° 7), unitamente alla denuncia di esercizio prevista dall'art. 24 del D.P.R. 9 aprile 1959 n.° 128, sulla polizia delle miniere e delle cave.

3. L'attività estrattiva dovrà procedere, suddivisa in tre lotti di coltivazione con lavorazione contemporanea di due di essi, secondo quanto previsto nel piano approvato ed i lavori di recupero ambientale dell'area di cava dovranno essere eseguiti contestualmente all'avanzamento dei lavori, così come disposto dall'articolo 12, comma 9, della L.R. n. 17/2004.

4. La presente autorizzazione è rilasciata senza pregiudizio per i diritti dei terzi o derivanti da altre leggi, ai soli fini dell'attività di cava, e potrà essere modificata o integrata ove la Soprintendenza Archeologica competente ritenesse necessario impartire nuove disposizioni.

5. Il piano di coltivazione della cava potrà essere variato per accertate situazioni di pericolo per le persone e per le cose (art. 674 e successivi del D.P.R. n.° 128 sulla polizia delle miniere e delle cave), derivante da imprevisti geologici e petrografici.

6. La Euro Cave Srl, nell'esercire l'attività di cava, dovrà osservare il piano di coltivazione e di ripristino ambientale, allegato all'istanza 21 gennaio 2002 e successive integrazioni e modifiche, così come previsto dagli elaborati approvati, vistati dal Direttore della Direzione Regionale Attività Produttive e di seguito elencati:

- Relazione tecnica;
- Studio di impatto ambientale;
- Studio delle caratteristiche ambientali
- Relazione geologica;
- Documentazione fotografica;
- Relazione sull'interesse socio-economico sovracomunale
- Piano aziendale di igiene e sicurezza;
- Numero due elaborati grafici (scale varie);
- Elaborato grafico situazione attuale scala 1:2000;
- Elaborato grafico situazione futura scala 1:2000.

7. Copia della presente deliberazione, con gli elaborati progettuali timbrati, sarà restituita alla società Euro Cave Srl e al Comune di ANAGNI.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U.R.L.

IL VICE PRESIDENTE: F.to Massimo POMPILI  
 IL SEGRETARIO: F.to Domenico Antonio CUZZUPI

